RACCOLTA
DI
PRIVILEGJ, DUCALI, GIUDIZJ, TERMINAZIONI, E DECRETI PUBBLICI
SOPRA VARIE MATERIE

Giurisdizionali, Civili, Criminali, ed Economiche,

CONCERNENTI
LA CITTA', E PROVINCIA DI BRESCIA.

Con due copiosi Indici; uno de' Capitoli, e l' altro delle Materie.

IN BRESCIA CIↃ IↃ CC XXXII.

Dalle Stampe di Gian-batista Bossino

COLLA FACOLTA' DE' SUPERIORI.

TASSATO LIRE SEDECI.

A CHI LEGGE

LA Città di Breſcia, colla ſua vaſta Provincia, decorata di ſpecioſiſſimi Privilegj, ha anche ſempre ſperimentato la coſtante Giuſtizia, e munificenza della Sereniſſima Veneta Repubblica, e de' ſuoi Eccellentiſſimi Conſiglj, e Tribunali, nell' eſſergli protetti, e mantenuti con Giudizj, Terminazioni, e Decreti in varj tempi emanati. Attrovandoſi queſti, ò ſparſi in varj minuti ſtampi, reſi alcuni in preſente aſſai rari; ò ſepolti ne' Regiſtri delle Cancellarie; ſi è creduto conferente, per lume univerſale, e comodo particolare, il raccoglierli, unirli, e ſotto le loro proprie diſtinte materie ordinarli; compilando, ed imprimendo il preſente Volume. A queſt' opera ha dato impulſo non ſolo l' eſempio; vedendoſi tanto praticato per Padova l' anno 1639. nella Stamparia di Giulio Crivellari in Padova; per Verona nell' anno 1588. nella Stamparia di Marc' Antonio Palazzoli in Venezia, e 1613. nella Stamparia di Bartolomeo Merlo in Verona; per Vicenza l' anno 1628. nella Stamparia di Franceſco Groſſo, e 1635. nella Stamparia degli Eredi di detto Groſſo in Vicenza; per la Patria del Friuli l' anno 1686. nella Stamparia delli Fratelli Schirati in Udine; e finalmente anche per la Riviera, e Fortezza di Lonato, membri della Provincia Breſciana; cioè per la Riviera l' anno 1675. nella Stamparia degli Eredi Comincioli in Salò, e per Lonato l' anno 1722. nella Stamparia di Gio: Maria Rizzardi in Breſcia; ma anche l' oggetto ſempre plauſibile di rendere facile, e noto a chicheſia il vero ſtato delle coſe in qualunque materia; onde per difetto di notizie non ſuccedano equivoci, ò errori; ma abbia luogo ſempre il dovuto lume della verità. Da tuttociò naſce una coſtante fiducia, che non ſia per eſſere diſaggradita una fatica, che ha avuti li ſoli ſuddetti, innocenti, ed incenſurabili fini. Vivi felice.

PODESTARIA DI LONATO.

Privilegj conceſſi dalla Sereniſſima Repubblica di Venezia alla Terra di Lonato 1440. 17. *Settembre Privilegio di prima adeptione : Nelli Statuti di Lonato fogl.* 13.
1517. 12. *Giugno Altro Privilegio : Nelli ſuddetti Statuti di Lonato fogl.* 17.

La Confermazione delli Statuti di Lonato è ſenza derogazione alli Capitoli conceſſi alla Città di Breſcia. Vedi Ducale 1441. 7. *Settembre : Nelli Statuti di Lonato fogl.* 18.

La Terra di Carpenedolo è ſoggetta nelle Cauſe Civili al Podeſtà di Lonato, eſſendo in arbitrio dell' Attore di chiamare il Reo è avanti li Giudici Civili di Breſcia, è avanti il Podeſtà di Lonato.

ANNO 1454. 11. *GIUGNO.*

FRanciſcus Foſcari Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Ludovico Fuſcareno de ſuo Mandato Poteſtati, & Leonardo Contareno Capitaneo Brixiæ, & Succeſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Comparentes ad præſentiam Noſtram Spectabiles, & Egregii Juris utriuſque Doctores D. Joannes de Martinengo, Ambroſius de Advocatis, & Jacobus de Tertio Oratores illius fideliſſimæ Communitatis Noſtræ Brixiæ porrexerunt Nobis nonnulla Capitula &c.

Et cœteris omiſſis reperitur inter alia infraſcriptum Capitulum videl.

4. Ad quartum verò, quod Carpenedulum, quod alias fuit Terra ſeparata tempore Capitaneatus Comitis Franciſci uniatur, ut ſupponatur per Mag. D. Poteſtatem, Juriſdictioni Poteſtariæ Lonadi, & ſolvat dictæ Poteſtariæ ultra ſuum ſalarium illud, quod præfato Magn. D. Poteſtati videbitur, ne Cives idonei dictum Offitium propter parvitatem Salarii, & ſicut plerumque accidit, acceptare recuſent, aut ad ipſam mittatur unus Vicarius Civis Brixiæ, prout mittitur ad alias Terras cum ſalario deputando per præfatum D. Poteſtatem.

Reſpondimus cum dicto Noſtro Collegio, contentamurque ut Carpenedulum ſit, & uniatur cum Lonato ſolvendo pro ſalario Poteſtatis Lonati, quantum videbitur honeſtum Rectoribus Noſtris Brixiæ.

Dat. in Noſtro Duc. Pallatio die 11. Junii Ind. 2. 1454.

ANNO 1454. 16. *AGOSTO.*

IN Chriſti Nomine Amen. Anno Domini milleſimo quadringenteſimo quinquageſimoquarto, die ſextodecimo menſis Auguſti præſentibus Spect. Legum Doct. D. Joanne de Martinengo, & Antonio de Averoldis Teſtibus ad hoc &c.

Magnifici, & Clariſſimi DD. Ludovicus Fuſcarenus Poteſtas, & Leonardus Contarenus Capitaneus Brixiæ &c. exiſtentes in Lodia Magna Plateæ; & audita petitione providi Viri Sier Jacobi Antonii de Pocpagnis Maffarii Magnificæ Communitatis Brixiæ petentis ipſius Communis nomine Terram Carpeneduli uniri debere cum Terra Lonadi, & ejus juriſdictioni ſupponi juxta continentiam cujuſdam Capituli conceſſi præfatæ Communitati Brixiæ ſub die undecimo menſis Junii proxime præteriti, quod producit, & eſt infraſcripti tenoris videl. Ad quartum, quod Carpenedulum quod alias fuit Terra ſeparata tempore Capitaneatus Comitis Franciſci uniatur, & ſupponatur per Magnificum D. Poteſtatem Brixiæ Juriſdictioni Poteſtariæ Lonadi, & ſolvat dictæ Poteſtariæ ultra ſuum ſalarium illud quod prædicto Magnifico D. Poteſtati videbitur, ne Cives idonei dictum Offitium propter parvitatem Salarii, ſicut plerumque accidit, acceptare recuſent, aut ad ipſam Terram mittatur unus Vicarius Civis Brixiæ, prout mittitur ad alias Terras, cum ſalario deputando per prædictum D. Poteſtatem.

Reſpondemus cum dicto Noſtro Collegio, & contentamur, quod Carpenedulum ſit, ac uniatur cum Lonado ſolvendo pro ſalario Poteſtatis Lonadi, quantum videbitur honeſtum Rectoribus Noſtris Brixiæ. Et ſic inſtante, & petente Thoma Caballo Nuntio dictæ Communitatis Lonadi. Auditaque reſponſione Nicolai de Firmo Intervenientis nomine Communis, & Hominum dictæ Terræ de Carpenedulo dicentis prædictam unionem, ac ſuppoſitionem minime fieri debere, nam dictæ Terræ, & Hominibus maximum damnum, & incomodum eſſet tam propter diſtantiam locorum, quam ob multas alias rationes; & quod Homines dictæ Terræ Carpeneduli potius contentarent habere unum Vicarium cum ſalario honeſto, quam uniri, & ſupponi dictæ Terræ Lonadi. Viſis denique, & bene examinatis, productis, & allegatis per ſupraſcriptas partes, & potiſſime ſupraſcripto Capitulo omni meliori modo, jure, via, & forma quibus potuerunt, & poſſunt exequendo ſupraſcripta Mandata Ducalia ſententiaverunt, terminaverunt, & declaraverunt, quod dicta Terra Carpeneduli a modo in antea ſit, ac intelligatur unita ac ſuppoſita prædictæ Terræ de Lonado, & contribuere debeat ad Salarium illius Poteſtariæ pro ratha ſui æſtimi videl. facta ratione ſuper æſtimis ambarum Terrarum ſcilicet Communis Lonadi, & Carpeneduli.

ANNO 1506. 27. *FEBRUARII.*

Reperitur in Libro Proviſionum Magnifica Civitatis Brixiæ ſub die vigeſimoſeptimo Februarii milleſimi quingenteſimi ſexti Proviſio, & Pars tenoris infraſcripti.

AUdita honeſta Requiſitione facta per Bartholomeum de Laphranchis, & Theodoldum de Tollonibus Sindicos Communis, & Hominum Terræ Carpeneduli Diſtrictus Brixiæ ut conſtat duobus eorum Sindicatibus præſentatis huic Conſilio lectis ad hoc ſpecialiter, quæ Terra Carpeneduli in Civilibus ſuppoſita eſt Poteſtariæ Lonadi, petentes nomine ipſius Communis, & Hominum provideri per hoc Conſilium, quod Spect. Poteſtas Lonati non æquitet ad dictam Terram, niſi requiſitus, & cum modeſta Comitiva, annuere volentes eorum petitioni, & eis complacere.

Captum, & deliberatum fuit Parte ſolemniter capta, quæ ponatur in Commiſſionibus prædicti Poteſtatis Lonadi, quod ad ipſam Carpeneduli Terram æquitare non debeat, niſi ſemel pro quolibet Regimine, & cum Æquis quatuor, & uno pedite pro comoditate pauperum perſonarum, & ibi ſtare poſſit per duos dies, ſcilicet per quatuor Convivia expenſis Communis Carpeneduli, & hoc niſi fuerit requiſitus, quo caſu, & tunc æquitare poſſit.

Et vocatis ſupraſcriptis Bartholameo, & Theodoldo

doldo Sindicis, & Procuratoribus ut ſupra, ac Baptiſta de Agogeriis Notario Communis Carpenedulì, & eis lecta ſupraſcripta Parte vulgariter approbaverunt, & ratificaverunt vigore libertatis, & auctoritatis eis attributæ, & gratias Conſilio egerunt.

ANNO 1558. 19. APRILE.

IN Chriſti Nomine Amen. Die 18. Aprilis 1558. Retulit Marcus Maria Miniſtralis ſe die dicta citaſſe D. Valentinum de Vailettis perſonaliter uti Sindicum prædicti Communis de Lonado pro die craſtina in mane ad videndum per Spect. D. Conſulem declarari, & ſententiari ſe Judicem competentem in prædicta Cauſa, ad inſtantiam prædicti Joannis Franciſci de Gandino Intervenientis ut ſupra.

Die 19. ſupraſcripta hora Tertiarum, & Juridica.

SPect. Legum Doctor D. Joannes Antonius Rotingus Conſul in Quarteriis Sanctorum Joannis, & Stephani Brixiæ ſedens ad ejus Juris, & Officii Bancum poſitum in Pallatio veteri Brixiæ: Auditis in contradictorio Juditio pluries partibus infraſcriptis videlicet Paſino de Ferrariis de Carpenedulo habitatore ibidem Interveniente nomine D. Franceſchinæ ejus Uxoris pro qua &c. nec non Spect. Doct. D. Valentino de Vailettis de Lonado Sindico, & eo nomine Interveniente Communis, & Hominum Terræ de Lonado ad hoc ſpecialiter conſtituto. prout de Sindicatu conſtat fide facta per D. Petrum Antonium Panitiam de Lonado Notarium, & Sindicum dicti Communis ſub die 23. Januarii proxime præteriti ibi viſa, & ratione principalis præjuditii, & intereſſe dicti Communis de Lonado, dicentibus, quod licet dicta Terra de Carpenedulo ſit ſuppoſita in civilibus Juriſdictioni Magnifici D. Poteſtatis dictæ Terræ Lonadi vigore unionis de ipſa Terra Carpeneduli facta cum dicta Terra Lonadi uſque de anno 1454. per tunc Clariſſimos Rectores Magnificæ Communitatis Brixiæ in executione Literarum Ducalium, qua declaratum fuit, quod ipſa Terra de Carpenedulo eſſet unita, & ſuppoſita dictæ Terræ Lonadi, & ut in ea diei 16. Auguſti 1454. Tamen videtur, quod ad inſtantiam Joannis Franciſci de Gandino de Carpenedulo uti Curatoris Marci de Gandino de Carpenedulo, & ejus bonorum impetratæ fuerint Literæ ad Offitium prædicti Spect. D. Conſulis intrandi ad poſſeſſionem quorumdam bonorum poſt dictas Literas deſcriptorum, rationibus, & cauſis de quibus in dictis Literis ſubſcriptis per D. Joannem Paulum Quarantam Notarium ſub die 13. Januarii 1558. quod quidem fieri non potuit, ſtante quod dicta Terra Carpeneduli, prout ſupra dictum eſt, ſit unita cum Terra Lonadi, & ſit ſeparata a juriſdictione Spectabilium DD. Judicum Civitatis Brixiæ ſaltem in Civilibus, & ſic cauſa ipſa ſpectat prædicto Magnifico D. Poteſtati Lonadi, & per conſequens petentibus Literas ipſas cum omnibus exinde ſecutis tamquam conceſſas per Judicem inconpetentem revocari, & annullari, & cauſam, & partes ipſas remitti ad prædictum Magnificum D. Poteſtatem Lonadi Judicem competentem ut ſupra tam rationibus prædictis, quam aliis ibi adductis.

Et ex adverſo audito dicto Joanne Franciſco de Gandino Interveniente ut ſupra una cum D. Laurentio de Follibus ejus Procuratore dicentibus prædicta minime fieri debere, ſed potius ad ulteriora in cauſa ipſa procedi pluribus rationibus, & cauſis, cum ipſe Spectab. D. Conſul fuerit, & ſit Judex competens in cauſis de Carpenedulo, dicta aſſerta unione non obſtante, & aliis in contrarium oppoſitis, & hoc ſtante maxime Privilegio dictæ Terræ de Carpenedulo conceſſo uſque de anno 1428. in prima adeptione, in quo expreſſe fuit dictum, quod Commune, & Homines eſſet ſolum ſuppoſitum, & ſuppoſiti Communitati Brixiæ, cui parere deberent pro ut in ipſo Privilegio; Iſtudmet etiam fuit confirmatum de anno 1448. & 1484. & ſic poſt aſſertam unionem, & per conſequens unio ipſa nihil valet, nec attendi debet, & quia aſſerta unio facta fuit, ut Cives idonei electi ad ipſum Offitium Poteſtariæ, dictum Offitium propter parvitatem Salarii acceptare non recuſarent, & ideo ſatis dicitur ſatisfactum eſſe unioni prædictæ ſi Salarium Poteſtati ſolvitur, & ita interpretationem prædictam veram eſſe colligitur ex eo, quia ſemper a die unionis prædictæ fuit data talis executio, & interpretatio unioni prædictæ; & cum in Criminalibus nunquam Poteſtas Lonadi judicaverit, ſed Clariſſimus D. Poteſtas Brixiæ cum ejus Sapientiſſima Curia; In Civilibus vero ſemper fuit in poteſtate Actoris eundi ſive Lonadum, ſive Brixiam, & ita ſemper ſervatum fuit, ut videri poteſt per infinitos Proceſſos, infinitaſque Sententias latas per diverſos Judices Civitatis Brixiæ, prout etiam atteſtantur Literæ Magnificorum D. D. Deputatorum Civitatis Brixiæ diei 10. Julii 1548. ſcriptæ D. Poteſtati Lonadi; Item Litteræ Magnifici D. Poteſtatis Brixiæ Antonii Marcello 1555. ſcriptæ D. Poteſtati Lonadi; Item Literæ Magnifici D. Dominici Gradenico Poteſtatis Brixiæ ſcriptæ Eccellentiſſimis D. D. Capitibus Illuſtriſs. Conſilii Decem, tam ad inſtantiam Communis de Carpenedulo, quam Magnificorum Dominorum Deputatorum Civitatis diei 23. Novembris 1555. Item Literæ Eccellentiſſimorum D. D. Capitum diei 23. Octobris 1490. & per plures alias Sententias, & Literas, & cum etiam partes ipſæ dicta de cauſa comparuerint coram Magnificis D. D. Deputatis Magnificæ Civitatis, & cum ipſi Magnifici Deputati habito inter eos Colloquio, & maxime quia ipſi de Lonado petebant per ipſos Magnificos D. D. Deputatos Provinciam aſſumi pro ipſis de Lonado, & facere Cauſam ipſam remitti Magnifico D. Poteſtati Lonadi; Qui tamen Magnifici D. D. Deputati ſe in Cauſa ipſa impedire noluerunt. Unde prius viſis prædictis omnibus Privilegiis, Unione, Literis, & Proceſſibus, & aliis de quibus ſupra, & habito etiam Colloquio per ipſum Spect. D. Conſulem cum ipſis Magnificis D. D. Deputatis de ipſa Cauſa, & habita eorum opinione circa prædicta, viſiſque aliis videndis, & conſideratis merito conſiderandis, Viſiſque pluribus citationibus factis ad inſtantiam dicti Joannis Franciſci prædictis D. Valentino, & Paſino, & maxime pro hac die, & hora facta ad videndum pronuntiari, & declarari ſuper præmiſſis.

Chriſti nomine repetito, a quo cuncta recta Judicia procedunt pronuntiavit, & declaravit ſe in cauſa ipſa fuiſſe Judicem competentem, & per conſequens ad ulteriora procedendum eſſe rejectis exceptionibus adverſariorum, & ſalvis præmiſſis ipſum D. Valentinum, & Paſinum ut ſupra intervenientes, & per eos dictos eorum principales in expenſis condemnavit, quas taxavit in libris duobus ſoldis octo plan. dandis, & ſolvendis dicto Joanni Franciſco Intervenienti ut ſupra infra decem dies continuos proximos futuros, & hæc omnia omni meliori modo &c.

Præſentibus D. Bernardino Serina, & D. Joanne Paulo Roberto.

Ego Joannes Paulus filius qu. Nob. D. Jacobi de Quarantis

Quarantis publicus Notarius, & Civis, & habitator Civitatis Brixiæ prædictæ Sententiæ præsens fui, & de ea rogatus, verum aliis detentus negotiis per alium transcribere feci, & quia cum principali auscultavi, & concordare inveni; Ideo in fidem præmissorum me subscripsi signo meo apposito &c.

Giudicio degli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Conseglio di Dieci, che il Podestà di Lonato non abbia nella Terra di Carpenedolo alcuna giurisdizion Criminale.

ANNO 1555. 7. DECEMBRE.

POTESTATI BRIXIÆ, & SUCCESSORIBUS.

GL'Intervenienti della fedelissima Terra di Carpenedolo comparsi avanti li Capi del Conseglio Nostro di X. si sono doluti, che contenendosi nelli Privilegj loro concessi in prima acquisizione, che debbano gli Uomini della detta Terra essere soggetti solamente alla Comunità di Brescia, però che sempre in Criminalibus per li vostri Precessori sono stati giudicati. Niente di meno per il Podestà di Lonato è stato fatto Proclamar nella detta Terra di Carpenedolo, che esso Podestà intende giudicar gli Uomini di Carpenedolo sopraddetti nelle Cause Criminali contro li prefati loro Privilegj, supplicando perciò di opportuno suffragio, onde Noi, che desideriamo, che li Privilegj concessi alli Fedeli Nostri in prima adeptione siano conservati, vi avemo voluto scriver le presenti, per le quali con li Capi del prefato Conseglio vi commettemo, che dobbiate far intendere in Nome Nostro, e delli Capi antedetti al Podestà di Lonato, che debba desistere dal Proclama suo sopraddetto, per quello, che appartiene agli Uomini di Carpenedolo, non li molestando in Cause Criminali contro la forma delli prefati loro Privilegj, ma se alcun di ciò si sente gravato, citata Parte compara avanti li Capi antedetti, che non se gli mancherà di giustizia. Has autem &c.

Dat. die 7. Decembris 1555.

Hieronymus de Lege.
Hermolaus Barbaro. Illustris. Conf. X. Cap.
Dominicus Mauroceno Æq.

Joannes Natalis Rhius Duc. Not.

ANNO 1556. 24. MARZO.

POTESTATI BRIXIÆ, & SUCCESSORIBUS.

AVemo udito con li Capi del Conseglio Nostro di X. gl'Intervenienti per la fedelissima Terra Nostra di Lonato da una parte, li quali richiedevano la revocazione delle Lettere scrittevi con essi Capi sotto di sette del Mese di Decembre prossimo passato, che dovesti far desistere il Podestà di Lonato dal Proclama per lui fatto fare nella Terra di Carpenedolo, che esso Podestà intende giudicar gli Uomini del detto Luogo di Carpenedolo nelle Cause Criminali contro li Privilegj loro. E dall'altra avemo uditi gl' Intervenienti per la detta Terra di Carpenedolo con li loro Avvocati insieme col Noncio di quella Magnifica Città richiedenti la confirmazione di esse Lettere fatte con la Clausula, e ben considerato tutto quello, che per ambe le Parti sopraddette è stato addotto, ed allegato, avemo confirmate con essi Capi le predette Lettere Nostre di 7. di Decembre, e così per le presenti le confirmiamo, ed approviamo, di che ve ne avemo voluto dar notizia, acciò che abbiate ad osservarle, e farle osservare da cadauno a chi spetta. Has autem &c.

Dat. die 24. Martii 1556.

Catharinus Zeno.
Hermolaus Barbaro. Illustris. Conf. X. Cap.
Hieronymus Zane.

Franciscus Rubeus Duc. Not.

Della elezione del Provveditor di Lonato, sua Giurisdizione, e Commissioni.

Vedi Parte del Serenissimo Maggior Conseglio 3. Settembre 1486. Negli Statuti di Lonato fogl. 41.

Vedi sue Commissioni nelli Capitoli 1. 4. 6. 7. 8. e 10. Negli Statuti suddetti fol. 41. 42. 43.

Ducali, e Decisioni dell' Eccellentissimo Senato, ed Eccelso Conseglio di X. a preservazione della Giurisdizione del Podestà di Lonato in materia d' Armi, Contrabandi, Mascare, Balli, Delitti notturni entro la Terra, & altre cose.

Vedi Ducale dell' Eccelso Conseglio di X. 18. Novembre 1490. sopra, sotto il Titolo d' Asola fol. 324.

Vedi Parte dell' Eccelso Conseglio di X. 14. Decembre 1490. Negli Statuti di Brescia fogl. 359.

Vedi Parte dell' Eccellentissimo Senato 3. Giugno 1671. Negli Statuti di Lonato fogl. 75.

ANNO 1488. 27. MARZO.

AUguſtinus Barbadico Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Gabrieli Pizzamano de ſuo Mandato Proviſori Lonadi, & Succeſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Non ſine admiratione, ac ſingulari diſplicentia audivimus Egregium fideliſſimum Noſtrum Naſſinum de Naſſinis Oratorem fideliſſimæ Communitatis Noſtræ Brixiæ de Vobis dolentem ejuſdem nomine, quia tranſgreſſus fines Commiſſionis Veſtræ, violataque Juriſdictione Poteſtatis ſui iſtic miſſi per eandem Communitatem, ad infraſcriptas deveniſtis innovationes proclamari ſcilicet faciendo, ne quis audeat blaſphemare Deum, & Sanctos ſub certis pœnis, nec quiſpiam præſumatur, venarari Lepores, Capreolos, Cervos, Pernices, & Faſianos, nec ludere ad Taxillos, aud alium ludum; Quodque omnes teneantur, nitidare ſtratas ſub certis pœnis, & in faciendo Vos cognitorem furti illius Bovis ſubtracti cuidam Macellario, nec non in prohibendo, ne in abſentia veſtra, dum Brixiam iretis, Conſilium Lonati congregaretur, & in accipiendo Commiſſionem cuidam Chriſtophoro de Capreolis electo Oratori ſub prætextu, quod non eſſet legitime electus, & in cogendo ſub pœna nnius Ducati omnes de Lonado tam æqueſtres, quam pedeſtres, quod obviam irent Oratori Sereniſſimi Domini Regis Angliæ, dum iſtic tranſitum faceret, & demum in mittendo Cancellarium Veſtrum in Conſilium Lonadi in abſentia veſtra. Quibus expoſitis maxima cum obteſtatione ſupplicavit, dignaremur ex Juſtitia Noſtra taliter providere, quod in futurum hujuſmodi innovationes minime committantur. Nos vero qui ſemper inſtitutum habuimus obſervandi præfatæ fideliſſimæ Communitati Noſtræ ejus Privilegia, & Conceſſiones ſuis præſertim ita requirentibus meritis, & fide, volumus, & Vobis efficaciſſimo juſſu imperamus, ut ſi charam Dominii Noſtri Gratiam habetis, honoremque veſtrum magnifacitis, deinceps impedire Vos nullo

pacto

pacto debeatis in rebus Poteſtarlæ, ſpectantibus; ſed tantummodo ſolerte vacare, ſecuræ cuſtodiæ iſtius Loci Noſtri, & illius curam diligentem gerere, Stipendiariiſque veſtris Juſtitiam miniſtrare: Nam hæc duo ſolummodo pro ut noſtis, vobis, & Offitio veſtro incumbunt, cætera autem prohibita, & pœnitus aliena a Juriſdictione veſtra ſunt, ſicuti in Commiſſione veſtra, & Proviſoris Noſtri Piſcheriæ, ad cujus conditionem electus fuiſtis, continetur. Retractatis igitur e veſtigio quibuſcumque innovationibus hactenus per Vos factis, vacabitis poſt hac muneri veſtro numquam a Commiſſione veſtra digrediendo, ne cauſam habeamus, poſt habitis verbis, opere Vobis oſtendere, quantopere Nobis moleſta fuerit hujuſmodi Noſtrorum Mandatorum tranſgreſſio: Has autem ad futurorum memoriam regiſtrari facite, & regiſtratas præſentanti reſtitui.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 27. Martii Indict. 6. 1488.

ANNO 1550. 21. LUGLIO.

FRanciſcus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Dominico Maripetro de ſuo Mandato Proviſori Lonadi fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. S'è doluto ai Capi del Conſeglio Noſtro di X. D. Ludovico Borgognino Noncio della Magnifica Città di Breſcia, che eſſendovi ormai chiaro, e manifeſto sì per il Privilegio conceſſo a quella Comunità, e per Lettere ſcrittevi da Noi coi Capi Preceſſori di detto Conſeglio, che la Giuriſdizion voſtra non ſi eſtende che ſopra i Soldati, che attualmente eſercitano il Stipendio, nondimeno, che vi volete ingerire, che non ſi porti armi ſonata la Campana di ſera, quale fate ſuonare ſubito ſuonata l'Ave Maria contro l'antica conſuetudine, qual'è, che detta Campana non ſi ſuoni, ſe non dopo le due ore di notte giuſta l'ordine degli Statuti di quella Terra per comodo de' Lavoranti, che vengono dalli Campi, che altrimente caderiano in graviſſimo loro danno, perchè ſariano coſtretti abbandonar il lavoriero, ò incorrer in pena, fra il qual tempo delle due ore ſempre è durata la Giuriſdizione del Podeſtà.

Item, proibite per pubblico Proclama il ſuonar, e portar Inſtromenti di notte per la Terra ſenza voſtra licenza in ſcrittura ſotto grave pena, ſotto la quale anco allora proibite il ballare, e quando volete comandate ſi balli privatamente, e pubblicamente, e ſe quel Podeſta proibiſce il ballare, Voi all'incontro fate proclamar ſi balli.

Item, che proibite l'eſecuzione delle Sentenze fatte da detto Podeſtà, ed appreſſo, che volete ingerirvi nelli maleficj fatti di notte ſotto preteſto, che ſi portano le armi, il che ſaria contro la Giuriſdizione del Podeſtà predetto, ſupplicandone però a fargli conveniente Proviſione. Noi veramente, che volemo, che alla fedeliſſima Comunità Noſtra di Breſcia ſiano oſſervati i ſuoi Privilegj ad unguem; coi prefati Capi vi commettemo, che non dobbiate ingerirvi nelle predette coſe, ne altre, che ſiano contro la Giuriſdizione del detto Podeſtà ſi come fù deciſo per il predetto Conſeglio Noſtro di X. dell'Anno 1490. ſicchè ſtate nelli voſtri termini non dando alla detta Città cauſa di dolerſi, e così oſſervarete. Vero ſe aveſte alcuna coſa in contrario ne ſcriverete.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 21. Julii Indict. 8. 1550.

Die 9. Auguſti 1550. ſupraſcriptus præfatus Magnificus D. Proviſor D. Dominicus Maripetro viſa Parte Eccellentiſs. Conſilii X. de qua ſupra in dictis Literis, & ſuper omnibus habita diligenti conſideratione commiſit ipſas Literas exequi in omnibus, ut jacent, retractando omnia innovata, de quibus in eis, & decrevit non velle ſe aliter reſcribere prædictis Eccellentiſſimis D. D. Capitibus Conſilii Decem.

ANNO 1703. 5. SETTEMBRE.

ALLI RETTORI DI BRESCIA.

RAccomandati al Tribunale de Capi li Privilegi in prima dedizione di coteſta fedeliſſima Città. Vi dicemo, che a loro ſalvezza così inſtando il Noncio della medeſima facciate intendere in grave maniera a Deputati di Lonato, che non ardiſcano convocar Conſiglio ſenza intervento folito del Podeſtà, continuando verſo di Lui quegli atti di convenienza, che ricerca il decoro di Perſona deſtinata ad eſercitare la Pubblica Giuriſdizione, non dandoci motivo d'altre reppliche, tale eſſendo la Noſtra riſoluta volontà a giuſta conſolazione della Città amatiſſima.

Li 5. Settembre 1703.

Joſeph Cavanis Segr.

La Giuriſdizione per la delazione dell' Armi fuori della Terra di Lonato in ogni tempo, e dentro la Terra di giorno ſpetta al Podeſtà di Lonato.

Vedi Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato in Ducali 3. Giugno 1671. Negli Statuti di Lonato fogl. 75.

ANNO 1542. 20. AGOSTO.

PROVISORI LONATI, & SUCCESSORIBUS.

NE ha eſpoſto il fedel Mario Truſſo Noncio della Magn. Comunità di Breſcia, che ancor che, e per la Commiſſion Voſtra, e per diverſe Deciſioni delli Capi del Conſeglio Noſtro di X. ſia chiaro che il proibir delle Armi di giorno è Giuriſdizione del Podeſtà di queſto Luogo di Lonato, nondimeno, che eſſendo nel tempo di giorno contrafatto alla Parte del detto Conſeglio di X. del 1541. ſotto li 28. Settembre circa al portar degli Archibuggi carghi, Voi pretendete che 'l ſpetti alla Giuriſdizion voſtra per le parole contenute in quella, cioè, che l'eſecuzione debba eſſer fatta da quel Rettore, ò Juſdicente al quale ſarà data la denuncia contra alcuno, che abbi contrafatto nella Giuriſdizion ſua preſupponendo Voi per queſto che ſia luogo alla prevenzione; Il che dicendo il prefato Noncio non eſſere in effetto, ha ricercato ſopra di ciò dichiarazione; Onde eſſendo ſempre nella mente Noſtra ſtato, che le loro Giuriſdizioni gli ſiano inviolabilmente oſſervate, ne mai interrotte, ancora che la detta Parte poſſa eſſer aſſai chiara per ſe, nondimeno a maggior ſatisfazione ſua vi notifichiamo con li prefati Capi del Conſeglio Noſtro di X. che per le ſopraſcritte parole, ò altre che ſi contiene in eſſa Parte non intendemo per alcun modo eſſer derogato alla Giuriſdizione di quel Podeſtà di Lonato, ne di altri ſicchè ſi abbia a proceder contra li contrafacienti per quelli Rettori, e Giuſdicenti a chi ſpettarà ſecondo li Decreti Noſtri, e così oſſervarete. Has autem &c.

Die 20. Auguſti 1542.

Joſeph Tramezinus Duc. Not.

ANNO

ANNO 1545. 27. AGOSTO.

PEtrus Lando Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Hieronymo Balbi Proviſori Lonadi de ſuo Mandato fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. Si è doluto alli Capi del Conſeglio Noſtro di X. D. Mario Truſſo Noncio della fedeliſſima Noſtra Comunità di Breſcia, che avendo Voi ſolamente Giuriſdizione di proibir, e punir quelli, che portano armi la notte, perchè il dì s'aſpetta a quel Podeſtà mandato da eſſa Comunità per gli ſuoi Privilegj, Voi avete fatto ritener di mezzo giorno uno Franceſco Servitore di D. Cornelio de Bonini Dott. per l'armi, e proclamar ancora un' Andrea Bariſello, ed uno cognominato il Pirella Servitore degli Averoldi per aver portate l'armi circa l'Ave Maria di giorno però, ed avanti la Campana prima, che ſi ſuona dopo l'Ave Maria in quella Terra, che è ſegno antichiſſimo in eſſa della proibizion delle armi di notte, e così contra la voſtra Commiſſione, e Giuriſdizione del predetto Podeſtà di quel Luogo di Lonato. Però eſſendo ferma intenzion Noſtra, che li Privilegj della prefata Comunità non ſiano interrotti, e che gli ſia ſervata illeſa la ſua Giuriſdizione con li Capi prefati vi dicemo, che ſe così è come di ſopra è ſtato narrato, dobbiate rilaſciar il prefato Franceſco, e rimetterlo inſieme con gli altri due al detto Podeſtà loro Giudice competente non oſtante alcuna Terminazion voſtra, ſe alcuna aveſte fatta ſopra di ciò, la quale volemo ſia di niun valore, e così eſequirete; ma ſe aveſte altro in contrario ſcriverete ad eſſi Capi per Lettere voſtre.

Die 27. Auguſti 1545.

Marcus Antonius Novello Duc. Not.

ANNO 1545. 14. OTTOBRE.

PROVISORI LONADI.

AVemo viſto le voſtre Lettere con il Proceſſo inſieme circa la retenzione, e condannazione di quelli ritenuti per armi, e diſobbedienza, e con li Capi del Conſeglio Noſtro di X. vi dicemo, che quanto aſpetta a Franceſco Servitor del Bonini dobbiate rimetterlo a quel Podeſtà, avendo per nulla la Terminazion fatta contro di lui. Quanto veramente agli altri due, cioè il Bariſello, e Pirella, ſe revera ſono ſtati trovati avanti il ſuonar della Campana antichiſſimo ſegno, come ſcrivete della proibizion delle Armi medeſimamente li rimetterete al Podeſtà, le Giuriſdizioni del quale volemo ſiano in tutto, e per tutto eſequite, ed a queſto vi perſuademo quanto potemo, che procediate unitamente ciaſcuno nella Giuriſdizion ſua come della prudenza, e deſterità Voſtra ne prometteme, ſe veramente ſono ſtati trovati dopo la Campana eſequirete contro di loro quanto vi parerà convenir alla Giuſtizia, e vi mandiamo il Proceſſo quì anneſſo.

Dat. 1545. die 14. Octobris.

Aloyſius de Garzonibus Duc. Not.

ANNO 1582. 18. LUGLIO.

NIcolaus de Ponte Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Paulo Quirino de ſuo Mandato Proviſori Lonadi, & Succeſſoribus fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Sì come il dubbio della difficoltà, che era nata trà il Proveditore, ed il Podeſtà di Aſola ſopra l'eſecuzion della Parte del Conſegio Noſtro di X. e Zonta di 20. Ottobre 1579. in materia delle Armi, fù da Noi col medeſimo Conſeglio per Lettere Noſtre, delle quali vi mandemo in queſta copia, dichiarito a 14. Decembre 1580. che viſta la Legge 1490. 14. Decembre nel Cap. 4. la Giuriſdizione circa eſſe Armi foſſe parimente di quel Proveditore per la notte, e del Podeſtà per il giorno; Così ora a ſupplicazione degl' intervenienti per quella fedeliſſima Comunità di Lonato militando in Lei l'iſteſſa ragione. Abbiamo voluto col predetto Conſeglio di X. e Zonta dichiarir, e commettere a Voi, come facciamo, che ancor Voi dobbiate oſſervar in quella Terra il medeſimo, che ſi oſſerva in Aſola per virtù di detto Ordine Noſtro come è giuſto, e conveniente.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 18. Julii Indict. 10. 1582.

Illuſtriſs. Conſ. X. Secr. Dominicus Vicus.

1672. 24. SETTEMBRE IN PREGADI.

ALLI RETTORI DI BRESCIA, E SUCCESSORI.

SI ſono preſe per mano le voſtre Lettere dei 2. del corrente dal contenuto delle quali, e dalle copie in eſſe inſerte chiare ſi comprendono le novità pregiudiziali ſeguite nella Terra di Lonato, contro il ſtabilito dal Senato ſotto li 3. Giugno 1671. nel qual tempo camminavano conteſe Civili tra il Podeſtà di detta Terra, e quel Proveditore: come però contrarii al ſuddetto Decreto ſono gli atti, e Proclami fatti, e nuovamente fatti pubblicare dal Proveditore; Così col Senato vi commettemo di farli caſſare tagliare, ed annullare, come ſe fatti non foſſero, e come contrarj al ſtabilito, ed ordinato nel Decreto ſuddetto 3. Giugno 1671. che in tutte le parti doverà eſſere inviolabilmente oſſervato, facendo riconſignare il Proceſſo formato in materia di delazione d'Armi da eſſo Proveditore ſpettante la giudicatura di ogni qualità delle medeſime al ſuddetto Podeſtà giuſta il Decreto ſteſſo 3. Giugno 1671. incaricando la voſtra Virtù in appreſſo di ſeriamente ammonire eſſo Proveditore, onde rimoſſe ſimili attentate novità ſi tenghi lontano dal più promoverne, tale eſſendo la riſoluta volontà del Senato per mantener la quiete a quei Popoli, ed acciò camminino le coſe nella forma, migliore, e deſiderabile lontane da ſconcerti; e di quanto averete eſequito ce ne portarete le notizie.

Girolamo Giacomazzi Nod. Duc.

ANNO 1672. 8. OTTOBRE.

AL PROVEDITOR DI LONATO.

COn Ducali dell' Eccelſo Conſeglio di X. de' dì 30. Giugno paſſato fù eſpreſſamente commeſſo, che coteſto Podeſtà Breſciano non debba aſſumere Giudicio in lui de' caſi d' Armi da fuoco, ne di giorno, ne di notte, mentre le Leggi tutte l'impartiſcono a Noſtri Pubblici Rappreſentanti, eſtendendoſi l' autorità a poter punir i Rei, con la maggior autorità, che porta la Delegazione ſervatis ſervandis, che è da tutto lo Stato in perpetuo, e con la confiſcazione de Beni la quale non conviene, che ne meno per queſto ſia eſercitata dal Podeſtà Breſciano. Che però vi commettemo con li Capi

di detto Eccelso Nostro Consiglio di Dieci che procurate in avvenire d' esequire le Leggi stesse contro delinquenti per fermar l'abuso, e principalmente dilatato in cotesta Terra, e ciò doverà anco servire per risolvere ogni difficoltà di detta Giudicatura &c.

Adì 8. Ottobre 1672.

Domenico Michiel.
Antonio Donato. Capi dell'Eccelſ. Conſ. di X.
Pietro Morosini.

ANNO 1672. 13. GENARO.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sapienti Viro Joanni Balbi de suo Mandato Provisori Lonadi fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Ci vien rappresentato per nome vostro, che sotto li 8. Ottobre passato abbiate ottenute Ducali dalli Capi del Consiglio di X. contrarie al stabilito nel Decreto del Senato 3. Giugno 1671. ed altri susseguenti, de quali non eravate consapevole. Vi commettemo però con li Capi di detto Consiglio aver quelle per nulle, e come se fatte non fussero, eccitandovi, come anco sapiamo esser vostro genio all' obbedienza, ed esecuzione de suddetti Pubblici Decreti, affine il tutto cammini con quella quiete, e rettitudine, ch'è di Pubblica volontà.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 13. Januarii Indict. 11. 1672.

Excelſi Conſ. X. Secr. Julius Ceſar Alberti.

ANNO 1710. 21. GIUGNO.

JOannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Reinerio Zeno de suo Mandato Potestati, et Federico Barbadico Capitaneo Brixiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Essendo con Ducali del Senato di 24. Settembre 1672. stato scritto a Precessori vostri, che praticandosi novità pregiudiziali nella Terra di Lonato contro il stabilito dal Decreto del Senato li 3. Giugno 1671. nelle contese Civili camminavano tra il Podestà di detta Terra, e quel Proveditore fossero tagliati, ed annullati gli Atti, e Proclami nuovamente fatti da quel Proveditore, come contrarj al suddetto Decreto 3. Giugno 1671. e come dall' ingionte copie osservarete: Ci rappresenta il Noncio le novità si sentono del presente Proveditore nella Giurisdizione di detto Podestà contrarie alle suddette Ducali, e Decreto; Vi commettemo però, che con risoluto modo, e forma facciate intendere al predetto Proveditore, che desista da tali novità, ma abbi ad intieramente esequire le medesime Ducali, e Decreto per la quiete comune, a preservazione della Giurisdizione conforme fù la Pubblica intenzione.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 21. Junii Indict. 3. 1710.

Pietro Imberti Segret.

Li Soldati delle Cernide quando non siano in attual funzione Militare sono soggetti alla Giurisdizione del Podestà non del Proveditor di Lonato.

ANNO 1531. 20. DECEMBRE.

D. PROVISORI LONADI.

GLi Oratori della Magnifica Città di Brescia si hanno modestamente doluto alli Capi del Consiglio Nostro di X. che vi volete ingerire in giudicar le Cause d' Archibuggieri contra la forma della Parte presa in detto Consiglio li 6. Settembre passato, per la qual'è stato dichiarato, che durante il tempo della Pace tutti gli Archibuggieri descritti in quel Territorio siano nel Civile, e Criminale soggetti al Foro del Podestà giusta il tenor della Parte presa in detto Consiglio del 1490. la qual volemo, e con li Capi del Consiglio di X. vi commettemo dobbiate esequir come che è stato scritto alli Rettori di Brescia, ed altri Rettori Nostri per osservanza delle dette Deliberazioni.

Venetiis 20. Decembris 1531.

A. Corona Duc. Not.

ANNO 1550. 21. APRILE.

PROVISORI LONATI.

SI è doluto alli Capi del Consiglio Nostro di X. D. Lodovico Borgognino Noncio della Magnifica Città di Brescia, che essendo stato ferito un Putto d' Archibuggio alli 29. del passato, e poi morto, del qual caso vien imputato un Famiglio, qual non è Soldato, e tamen Voi sete ingerito in formar detto Processo contra la Decisione di questo Consiglio, par la qual' è provisto, che la Giurisdizion Vostra s'estenda solamente sopra li Soldati, che esercitano attualmente l' arte, e ricevono il stipendio dalla Signoria Nostra, si come per la Deliberazione 1490. onde essendo Nostra intenzione, che detta Deliberazione non sia in alcuna parte interrotta, ma ad unguem osservata. Vi dicemo, che non essendo il Delinquente, ed imputato di tal caso Soldato, qual Voi avete fatto ritenere, però gl' atti per Voi fatti fin' ora in tal caso sono annullati, e commettemo con li Capi del Consiglio Nostro di X. che rimettiate esso Caso, e Prigione a quel Podestà, come Giudice competente, e de cœtero non vi ingeriate contra quello è deciso, e deliberato per detta Parte del 1490. presa così solennemente nel Consiglio predetto, e non date causa a quella Città Magnifica di risentirsi, perchè non potria esser senza molta Nostra molestia, e nota Vostra.

Dat. die 21. Aprilis 1550.

Victor de Vecchiis Duc. Not.

ANNO 1550. 17. GIUGNO.

PROVISORI LONATI, & SUCCESSORIBUS.

QUesti dì passati furono rese ai Capi del Consiglio Nostro di X. le Lettere Vostre di 15. Maggio prossimo preterito responsive in materia degli Archibuseri, e quelle delle Cernide di non esservi mosso a tuor il carico di sottoponerli al giudicio Vostro per propria autorità Vostra, ne per altro, che per ubbidienza della Commissione Vostra, per la quale è dichiarito il Foro del Proveditor

ditor da quello del Podestà, ſi come da una copia d'un Capitolo di quella, che avete mandata incluſa appar; cioè, che tutti quelli, i quali ſono ſcritti nei Libri della Banca ſiano ſottopoſti al giudicio Voſtro; Ma dovete ſaper, che eſſendo ſtata preſa Parte nel Conſeglio Noſtro di X. ſotto li 19. di Maggio 1531. che i detti Archibuſeri ſottogiaceſſero al Foro dei Capitanj delle Terre Noſtre; li fo dichiarita eſſa Parte per un'altra preſa in detto Conſeglio alli 6. Settembre di quell'iſteſſo anno 1531. che in tempo di pace ſiano ſoggetti, nelle Cauſe sì civili, come criminali ai Fori, e Giuriſdizioni, che erano per avanti, cioè delli Podeſtà; bensì accadendo ad eſſi andar in qualche fazione in tempo e di pace, e di guerra con ſtipendio pubblico, in tal caſo, mentre ſaranno in quella fazione con detto ſtipendio, s'intendano ſottogiacer ai Capitanj, ai quali abbian ad ubbidir, etiam in tempo di pace quando gli accaderà far moſtra, ed unione, e ponderata la Parte del 1490. che dichiara, quali debbano eſſer ſoggetti alla giuriſdizion Voſtra, e però avendovi ſcritto alli 21. d'Aprile proſſimo paſſato in conformità circa i predetti Archibuſeri, e delle Cernide con i ſopraſcritti Capi, vi dicemo confermando eſſe Lettere, che dobbiate così oſſervare, ſi come per quelle ſi dice. Has autem &c.

Dat. 1550. die 17. Junii.

Aloyſius de Garzonibus Duc. Not.

Il Proveditor di Lonato non può ingerirſi ne delitti di Biaſteme commeſſi dalli ſoggetti al Podeſtà, ſebbene ſia ſtata diretta al Proveditor la Ducale contro le Biaſteme.

ANNO 1538. 18. MAGGIO.

PROVISORI LONATI.

COmparſo alla preſenza delli Capi del Conſeglio Noſtro di X. D. Vincenzo da Leno Noncio della fedeliſſima Comunità Noſtra di Breſcia, ne ha eſpoſto che per eſſer ſtata indirizzata a Voi la Parte delle Biaſteme, intendete dargli eſecuzione contro quelli ſono ſottopoſti al Podeſtà di quel Luogo mandatoli da detta fedeliſſima Comunità, il che dice eſſer contro la forma delli Privilegj di eſſa Comunità, e Giuriſdizione del detto Podeſtà, o contro la forma della Commiſſion Voſtra, per la quale non dovete impedirvi, ſe non nelli Stipendiati, onde con li Capi del detto Conſeglio v'imponemo che non dobbiate eſequir detta Parte di Biaſteme, ſe non contro li Stipendiati, che ſono a Voi ſottopoſti giuſta la Commiſſion Voſtra, non v'impedendo in altri, che ſono ſottopoſti a quel Podeſtà, la giuriſdizione del quale per li Privilegj di quella Magnifica Comunità a Noi cariſſima, volemo, che inviolabiliter ſii oſſervata, ed eſequita. Però la Parte, che vi abbiamo mandata, farete, che ad eſſo Podeſtà ſii comune, acciocchè e Voi poſſiate eſequir la Commiſſion Voſtra, e lui la ſua, come è predetto.

Dat. 18. Maii 1538.

La giuriſdizione per li Contratti illeciti ſpetta al Podeſtà, non al Proveditor di Lonato.

ANNO 1548. ULTIMO LUGLIO.

PROVISORI LONATI, ET SUCCESSORIBUS.

ESſendoſi gravato alli Capi del Conſeglio Noſtro di X. il Spett. D. Lodovico Borgognino Noncio della Magnifica Comunità di Breſcia d'un'ordine fatto dalli Sindici Noſtri di T. F. ſotto li 13. di Febraro proſſimo paſſato, che Voi dobbiate udir, e ſpedir tutte, e qualunque Cauſe in materia de contratti illeciti, di quali è diſpoſto per la Legge Vendramina, però ch'l'ha detto queſto eſſer contro li Privilegj della detta Comunità, e contro la Parte preſa nel Conſeglio Noſtro di X. per la quale è dichiarito, che il Podeſtà loro ſia Giudice di tutti di queſto Luogo di Lonato in qualunque materia, e Voi delli Soldati, con condizione etiam, che l'Attor ſeguiti il Foro del Reo, cioè dimandi il Soldato a qualunque uno di eſſo Luogo al Foro del detto Podeſtà; & è contra un di Lonado a qualche Soldato avanti Voi; richiedendo l'annullazion di detto ordine, il che ſebbene ne foſſe paſſo oneſto, e giuſto, nondimeno prima avemo voluto ſcrivere alli prefati Sindici per aver da eſſi quello, che gli ſia circa ciò con termine prefiſſo di otto fino a dieci giorni di darne la riſpoſta, la quale non ne avendo eſſi data, ed eſiſtimando Noi coſa conveniente, che alla prefata Magnifica Comunità di Breſcia s'oſſervino li detti Privilegj ſuoi, e che la detta Legge del Conſeglio Noſtro di X. abbi medeſimamente la ſua debita oſſervanza. Noi con li Capi del detto avemo annullato l'Ordine predetto dei Sindici, e vi commettemo, che eſſi avendo quello per nullo, e di niun vigore, Voi laſciate che quel Podeſtà Breſciano di queſto Luogo di Lonato giudichi le Cauſe dei contratti illeciti, ſi come egli fa tutte l'altre Cauſe giuſto la dichiarazione per la detta Legge di eſſo Conſeglio di X. fatta, come è detto, la quale oſſervarete.

Dat. 1548. ultimo Luglio.

Aloyſius de Garzonibus Duc. Not.

La notizia degli Omicidj occorrenti nella giuriſdizione di Lonato, deve portarſi all' Eccelſo Conſeglio di X. dall' Eccellentiſs. Sig. Podeſtà di Breſcia, non dal Proveditor di Lonato.

ANNO 1683. 29. FEBRARO.

AL PROVEDITOR DI LONATO, E SUCCESS.

E' Ferma intenzion Pubblica, che alla Magnifica Città di Breſcia ſiano conſervati li ſuoi Privilegj. Eſſendo però per Decreto del Conſeglio di X. 1490. a Voi, ed alla voſtra Carica ſottopoſti i ſoli Stipendiati, che ſono pagati dal Pubblico, e deſcritti ne' Libri della Banca, e li Cuſtodi in eſſo Decreto nominati, ferma ſopra ogni altro di coteſta Terra, e Territorio la giuriſdizione del Podeſtà eletto dalla predetta Città; Inerendo però alle Lettere de' Capi d'eſſo Conſeglio 28. Genaro 1680. al Proveditor d'Aſola, e 15. del Meſe a Rettori di Breſcia, ed ad altre 22. Agoſto 1682. al Proveditor degli Orzi Nuovi circa la notizia de caſi d'Omicidj. Vi dicemo con eſſi Capi, che ne' caſi di morte di perſone non ſoggette al Voſtro Foro per la forma del Decreto 1490. non dobbiate in avvenire ingerirvi in portar la notizia al Tribunale, ne in altro, ne impedire agli Atti competen-

ti a coteſto Podeſtà, e ſua Subordinazione, ne caſi di pena di Sangue al Podeſtà di Breſcia, da cui devono eſſer portate le notizie a' Capi, e così eſequirete ſenza alterazione, per adempimento della pubblica volontà nella preſervazione alla Città fedeliſſima de ſuoi Privilegj.

Domenico Gritti CC. X.
Agoſtin Barbarigo CC. X.
Alviſe Corner CC. X.

Excelſi Conſ. X. Secr. Joſeph. Cavanis.

Li delitti Notturni commeſſi con armi anche entro il recinto della Fortezza di Lonato, ſpettano alla giudicatura del Podeſtà, non del Proveditore, al quale ſolo ſpetta la dilazione dell' Armi in tempo di notte entro detto Recinto.

ANNO 1724. 30. *DECEMBRE.*

AL PROVEDITOR DI LONATO, E SUCCESS.

SI ſono ricevute nelle Lettere 29. Ottobre, e 16. Novembre decorſi le voſtre eſpoſizioni ſopra quanto è inſorto di preteſa tra Voi, e coteſto Podeſtà per la giudicatura del caſo delle offeſe inferite con armi da fuoco da uno di coteſti Oſti ad un voſtro Miniſtro la notte delli 18. Ottobre paſſato verſo le quattro ore.

Avuteſi però l'informazioni de Conſultori Noſtri in Jure nella materia troviamo opportuno, e giuſto col Tribunal de Capi del Conſeglio di X. di dirvi, che come aſpetta al ſuddetto Podeſtà il giudicio Crimanale ſopra il ſuddetto Maleficio di notte tempo in coteſta Terra ſucceſſo, così doverete Voi aſtenervi da ingerenza alcuna non ſolo nel caſo ſopranarrato, che in ogn'altro notturno delitto, ſebbene foſſe commeſſo con l'armi nella Terra ſteſſa, così reſtando dalle Leggi, e Statuti diſpoſto, riſervata a Voi la ſola dilazione dell' armi in tempo di notte, ed alla preſente doverete preſtar pontual eſecuzione, ed ordinarne il regiſtro in coteſta Cancellaria, e perchè ſia a cognizione, e ſia pur oſſervata da Succeſſori Voſtri.

ANNO 1728. 31. *MARZO.*

ALoyſius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Andreæ Memo Æquiti de ſuo Mandato Poteſtati, & Joanni Donato Capitaneo Brixiæ fidelib. dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Abbiamo conſiderate le giurate riſpoſte di Voi Capitanio allora V. Podeſtà delli 22. Settembre ultimo paſſato ſopra le vertenze tra la Carica Proviſoria, e la Pretoria di Lonato, le quali contengono varj lumi importanti, che per avanti non erano ſtati notificati a' Conſultori Noſtri, ne da loro allegati nell' informazione delli 7. Agoſto precedente, che diede motivo alla Ducale ſcritta a quel Proveditore li 12. di eſſo meſe d' Agoſto, e ſono ſtate pure conſiderate le nuove informazioni, che col fondamento delle predette Voſtre riſpoſte hanno eſſi Conſultori di recente prodotte. Chiaramente però ſpiccando che tutte le volte, che furono contro li Privilegj di coteſta Città in varj tempi carpite Ducali, reſtò ſempre ella giuſtamente conſolata nella manutenzione de medeſimi, e particolarmente colle Ducali ſcritte li 30. Decembre 1724. a quel Proveditore, che vi unimmo in copia relative a molte altre precedenti. Rivochiamo col Tribunale predetto le Ducali ſuddette delli 12. Agoſto, e Vi diciamo eſſere riſoluta intenzione del Tribunale, che rimoſſa in avvenire qualunque diſcrepanza in tale materia tra dette cariche, vaglia alla direzione di eſſa la ſola Ducale 30. Decembre predetta, coſicchè il Proveditore non abbia ad ingerirſi, che nella ſola dilazione dell'armi da fuoco di notte tempo in quel recinto, ma li caſi criminali nella miſura eſpreſſa ne Privilegj quantunque commeſſi con dette armi sì di giorno, che di notte, ſpettino a quel Podeſtà Breſciano. Voi però renderete ad entrambi nota la Pubblica volontà, e farete regiſtrar la preſente coll'altra 30. Decembre 1724. non ſolo in ambe quelle Cancellarie, ma anco in coteſte Voſtre a lume dovuto a' Succeſſori a conſolazione di coteſta benemerita Città, ed a preſervazione ancora della giuriſdizione di coteſte Voſtre Rappreſentanze.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 31. Martii Indict. 5. 1728.

Excelſi Conſ. X. Secr. Vendraminus Blanchi.

Al Podeſtà di Lonato ſpetta la ſpedizione de Proceſſi Criminali, ne quali non s' ingeriſce pena di ſangue, ne inciſione de membri, ne poſſono trattenerſi dall' Eccellentiſſimo Sig. Podeſtà di Breſcia.

ANNO 1724. 26. *APRILE.*

AL CAPITANIO V. PODESTA' DI BRESCIA.

SOpra le Ducali delli 11. Decembre paſſato riaſciate da Capi del Conſeglio di X. al Noncio della Comunità di Lonato, s'è ricevuto il reſcritto formato dal Podeſtà Voſtro Collega alli 26. Genaro ſuſſeguente. Eſaminati tutti li punti in eſſo contenuti, e li Privilegj dalla ſteſſa Comunità prodotti; venimo con li Capi medeſimi in deliberazione, che in conſonanza delle preaccennate Ducali abbino a conſegnarſi a quel Podeſtà quei Proceſſi criminali, che foſſero coſtì trattenuti, e ne quali non ingerendoſi pena di ſangue, ne inciſione di membri, ad eſſo, per vigore de ſuoi Privilegj, ſpettaſſero, perchè ſervatis ſervandis abbia ad amminiſtrare ſopra medeſimi giuſtizia.

Carlo Contarini CC. X.
Zan Antonio Ruzini CC. X.
Alviſe Renier CC. X.

Vedi altre Ducali 1608. 4. *Agoſto*, e 1715. 26. *Marzo nelli Statuti di Lonato fogl.* 46. *e* 59.

Ducale dell' Eccelſo Conſeglio di Dieci, che le Scuole, Fraglie, e Luoghi Pii ſiano ſoggetti alla Giuriſdizione del Podeſtà, non del Proveditor di Lonato.

ANNO 1684. 7. *MARZO.*

SOpra riverente eſpoſizione al Tribunal de Capi del Conſeglio Noſtro di Dieci fatta dal Noncio della fedeliſſima Città di Breſcia, che ſebbene per li Privilegi d'eſſa Città la giuriſdizione civile, e criminale in coteſta Terra (tolti i caſi di pena di ſangue riſervati al Reggimento di Breſcia) aſpetta al Podeſtà eletto dalla medeſima, riſervata a Voi, e Voſtra carica la giuriſdizione ſopra li Stipendiati ne Libri della Banca deſcritti, e che ricevono ſtipendio dal Pubblico, li Cuſtodi delle Porte, e Campanaro della Torre Maeſtra per Decreto dello ſteſſo Conſeglio di Dieci 14. Decembre 1490.

dovendo

dovendo l' Attore ſeguir il Foro del Reo; Voi nondimeno v' ingerite in Perſone non compreſe nel predetto Decreto con pubblicazione anco di Proclami a preteſto, che ſi tratti anco di Cauſe di Scuole, e Fraglie, il che eſſendo contro il ſopraddetto Decreto in pregiudizio de Privilegj della Città. Vi diciamo con li medeſimi Capi, che dobbiate contenervi nel preſcritto del medeſimo non ingerendovi in ciò, che aſpetta alla giuriſdizione del Podeſtà, rimovendo, ed avendo per nulli li Proclami, ed Atti, che avete fatti in materia a Voi per detto Decreto non competente, dovendo eſſer preſtata da Voi pontual obbedienza al medeſimo, ed eſſendo pubblica ferma volontà, che ſiano alla medeſima fedeliſſima Città mantenuti li ſuoi Privilegj, come più volte è ſtato dal medeſimo Tribunale de Capi, ed è con Decreto 3. Giugno 1671. deciſo anco dal Senato, ed avendo in contrario reſcriverete.

Dat. li 7. Marzo 1684.

Antonio Triviſan CC. X.
Priamo da Leze CC. X.
Franceſco Foſcarini CC. X.

Excelſi Conſ. X. Secr. Joſeph Cavanis.

Giudicii degli Eccellentiſſimi Signori Capi dell' Eccelſo Conſeglio di X. che appartenga al Podeſtà di Lonato la Giuriſdizione de' Dazj, e Biade; Ne ſi poſſa in quella Terra impedire il Mercato.

Vedi anche Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato in Ducale 3. Giugno 1671. Negli Statuti di Lonato fogl. 75.

ANNO 1570. 7. SETTEMBRE.

ALoyſius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nobili, & Sapienti Viro Aloyſio Contareno de ſuo Mandato Proviſori Lonadi fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. Il Noncio della Magnifica, e fedeliſſima Città Noſtra di Breſcia venuto alla preſenza delli Capi del Conſeglio Noſtro di X. ha eſpoſto, che da giorni quindeci in quà è ſtato introdotto in quella Terra Noſtra di far il Mercato di Biave il Lunedì, ogni Settimana contro la forma delli Privilegj della detta Città in prima adeptione conceſſi, e con danno non mediocre di tutto queſto Territorio per la facilità di condur le Biave da Lonato in altri Paeſi per la via di Deſenzano, ed oltre a ciò, che Voi Proveditor avete fatte diverſe Proclame in materia di Biave, per le quali avete opinione d' ingerirvi in regolar il Mercato, ed il condur delle Biave da luogo in luogo: E di più, che vi fate Giudice nelle cauſe del Dazio della Macina contra la forma delli Privilegj ſopraddetti, e della Voſtra Commiſſione, per la quale vi è commeſſa la cuſtodia di quel luogho, e giuriſdizione ſopra gli Stipendiati ſecondo gli Ordini, e parte del predetto Conſeglio de dì 14. Decembre 1490. Onde ricercati di nuovo di opportuno ſuffragio vi commettemo con li Capi antedetti, che non permettiate a modo alcuno, che ſia fatta la predetta nuova introduzione di Mercato, e Voi ancora non vi ingerirete nelle Cauſe di Dazj, ne di Biave non eccedendo i termini delle voſtre Commiſſioni, ne turbando in modo alcuno la giuriſdizione di quel Podeſtà, perchè ferma intenzione Noſtra, e delli detti Capi è, che alla predetta Città ſiano inviolabilmente, e ſenza alcuna diminuzione ſervati li detti ſuoi Privilegj, ma ſe quanto alli detti particolari aveſte alcuna coſa in contrario darete di quanto vi occorrerà dir in queſta materia particolar notizia alli detti Capi per Lettere Voſtre, non interponendo alcuna dilazione.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 7. Septembris Indict. 13. 1570.

ANNO 1570. 13. GENARO.

PROVISORI LONADI.

VEnuto alla preſenza delli Capi del Conſeglio Noſtro di X. il Noncio della Magnifica, e fedeliſſima Comunità Noſtra di Breſcia per conſervazione delli Privilegj di quella, e della giuriſdizione del Podeſtà da lei mandato in queſto Luogo Noſtro di Lonato ſi è modeſtamente doluto, che Voi eccedendo li termini del Magiſtrato Voſtro, e contra la forma delli Decreti del predetto Conſeglio, e della voſtra Commiſſione, per la quale in eſecuzione della Parte del medeſimo Conſeglio 1490. vi è impoſto, che dobbiate eſercitare quella Provedatoria in regger, cuſtodir, ed amminiſtrar ragione, e giuſtizia quanto agli Stipendiarj alla cuſtodia di quel Luogo deputati ſolamente, avete fatta proibizione, impoſta pena, e pignorase quelle Femine, che lavano li ſuoi panni nel vaſo della Fontana di quella Piazza, e che oltre a ciò avete per Pubblico Proclama proibito, che non ſi poſſi uccellare in quel Territorio di Lonato con Schioppi, baleſtre, ne reti, ne ammazzar Lepri ſotto pena di lire cento, e di eſiglio comprendendo anco quelli, che non ſono ſottopoſti a Voi, ma al Foro di quel Podeſtà; E di più dice il detto Noncio, che non avete fin' ora eſequite le Lettere noſtre ſcrittevi con li detti Capi alli 7. di Settembre proſſimamente paſſato, in materia, che non ſiano fatti Mercati de lì, in materia delli Proclami voſtri di Biave, e che non dobbiate giudicar le Cauſe de' Dazj, il che veramente avemo inteſo con moleſtia, come ricerca la qualità degli errori predetti, e l' innobbedienza voſtra, però a ſupplicazione del Noncio predetto ne ſiamo moſſi a darvi le preſenti, commettendovi con li detti Capi, che dobbiate inviolabilmente eſequire l' Ordine Noſtro ſoppraddetto come nelle dette Lettere di 7. Settembre ſi contiene, non paſſando li termini della Voſtra Commiſſione, ed aſtenendovi da tutto quello, che ſpetta alla Giuriſdizione di quel Podeſtà, ſi come è debito Voſtro, non ne dando cauſa di ſcrivervi più in queſta materia perchè non potrà eſſer ſenza nota dell' onor voſtro.

Dat. 13. Genaro 1570.

Pietro Pizzamano.
Pol' Antonio Falier. Capi dell'Illuſt. Conſ. di X.
Zan Franceſco de Priuli.

Gaſpar Vidua Duc. Not.

ANNO 1572. 14. AGOSTO.

GLi Eccellentiſſimi Signor Pietro Vitturi, Sig. Zuan Franceſco Donado, e Sig. Aluiſe Foſcari Capi dell' Illuſtriſſimo Conſeglio di X. Uditi Zan' Antonio Zaniben, e Marco Vacchetta Noncio della Spett. Comunità di Lonado, ed Intervenienti per nome del Magnifico Proveditor di detto Luogo, quali dimandavano dover eſſer rivocate le Lettere ſcritte per gli Eccellentiſſimi ſuoi Preceſſori al Proveditor di Lonato, ſotto di 4. del Meſe di Febraro 1569. in propoſito del Cancellier del Magnifico Podeſtà di Breſcia mandato al detto Luogo di Lonato per tor informazione in materia di Biave,

e come

e come in quelli, e le Lettere del dì 17. Giugno 1570. in propoſito, che egli non proceda nel caſo della morte di Paolo de Rizzi, ma gli Rettori di Breſcia, come in quelle, ed altre di 7. Settembre 1570. in materia, che non ſia fatto il Mercato nella Terra di Lonato, ed in materia di Macina, e Dazj, come in quelle, come Lettere tutte contrarie a Privilegj, Statuti, ed Ordini di detta Comunità di Lonato per più ragioni, e cauſe dedotte, ed allegate da una; e dall' altra udito D. Celſo Ducco Noncio della Magnifica Città di Breſcia con li ſuoi Avvocati dicendo li detti Intervenienti dover eſſer licenziati, ed eſſe Lettere confirmate, ſtante maſſimamente la Parte del 1490. del detto Conſeglio, e ſtante li Privilegj di detta Mag. Città di Breſcia, ed altre ragioni dedotte, ed allegate, ben inteſo, quanto hanno voluto eſſe Parti dedur, ed allegare a favor delle ragioni ſue; Hanno licenziato li detti Noncj, ed Intervenienti per Lonato, e confermate eſſe Lettere; con dichiarazione però, che le Lettere ſopraſcritte del dì 7. Settembre ſiano rivocate in quella parte, ove ſi dice del far del Mercato, e ſi debba dir, che il Mercato ſia fatto in Lonato giuſta la forma del ſuo Privilegio in prima adeptione.

Laurus Jordanus Duc. Not.

ANNO 1725. 28. *GENARO.*

AL CAPITANIO DI BRESCIA.

SPettando al Podeſtà di Lonato per li Privilegj accordati alla Città di Breſcia, ed alla Comunità di eſſo luogo la giuriſdizione in prima inſtanza de Dazj, e Contrabandi, come anco è ſempre ſtato negli antichi, e recenti tempi Decretato, ed eſſendo da coteſti Voſtri Miniſtri ſtato retento in quella Terra Lorenzo Verdina per preteſo Contrabando a cauſa di defraudo al Dazio delle Carni, che gode in limitazione eſſa Comunità. Ad umiliſſima inſtanza delli Noncj di eſſa fedeliſſima Città, e Comunità, e per eſecuzione di eſſi Privilegj raccomandati a Capi del Conſeglio Noſtro di X. Vi dicemo con li Capi ſteſſi, che dobbiate rimettere eſſo Verdina con il Proceſſo, che foſſe ſtato formato al ſuddetto Podeſtà di Lonato, perchè dal medeſimo ſia in prima inſtanza con l' autorità della ſua Carica devenuto ſervatis ſervandis a gli atti di giuſtizia; ſalva la ſolita appellazione a Pubblici Rappreſentanti di coteſta Città. E così eſequirete, ed avendo in contrario, monita parte, ſollecitamente reſcriverete.

Dat. 28. Genaro 1725.

Ferigo Calbo CC. X.
Pietro Paolo Avogadro CC. X.
Marc' Antonio Diedo CC. X.

ANNO 1726. 11. *LUGLIO.*

ALoyſius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Joanni Donato de ſuo Mandato Capitaneo V. Poteſtati Brixiæ fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. Veduto il reſcritto del Preceſſor Voſtro di 10. Febraro ultimo paſſato, e la ſcrittura di coteſti Avvocati Fiſcali di 2. del Meſe ſteſſo intorno alla Ducale rilaſciata dal Tribunale de Capi del Conſeglio di X. li 28. Genaro precedente a motivo della retenzione di Lorenzo Verdina per colpa di Contrabando nel Dazio delle Carni di Lonato, conſiderata la ſcrittura prodotta ſopra ciò per parte di coteſta fedeliſſima Città, e Comunità di Lonato, e fatto riflesſo a quanto ſopra l' una, e l' altra hanno eſpoſto li Conſultori Noſtri in Jure parimente in loro ſcrittura; riſolvemo col Tribunal predetto di confermare l' accennata Ducale 28. Genaro; Ve ne portiamo però colli Capi ſteſſi la notizia, acciò ſiano dati da Voi gli Ordini proprj per la ſua puntuale dovuta eſecuzione.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 11. Julii Indict. 4. 1726.

Excelſi Conſ. X. Secr. Vendraminus Bianchi.

Nelle Cauſe degli Ebrei deve eſſer Giudice il Podeſtà di Lonato.

ANNO 1607. 7. *SETTEMBRE.*

LEonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sap. Viro Petro Jacobo Avogadro de ſuo Mandato Proviſori Lonadi fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. Eſſendo comparſo avanti di Noi il Nuncio della fedeliſſima Città di Breſcia modeſtamente dolendoſi, che ſebbene per li Privilegj ſuoi è diſpoſto, che il Podeſtà di quella Terra abbi da giudicare tutte le Cauſe Civili, e le criminali, fuori che in caſo di morte, ed inciſion di membro, delle quali ſi deve ragione a Breſcia, reſtando a Voi ſolamente ſottopoſta la cuſtodia del Luogo, gli Stipendiati, ed il portar delle Armi di notte, con tutto queſto avete fatto un comandamento al Reverendo Arciprete di quel Luogo, che ſotto pena di Ducati mille debba reſtituir in mano delli Reggenti di quella Terra un Giovine Ebreo, che diſegna farſi Criſtiano, la qual materia per virtù de' Privilegj predetti aſpetta al Podeſtà di quel Luogo, ricercandone perciò a commettervi, che nella materia predetta non dobbiate ingerirvi, ma quella rimettere al Podeſtà. Però eſſendo parſa ragionevole l' inſtanza predetta vi commettemo, che ſopra il predetto comandamento non dobbiate procedere, ma quello rimettere al Podeſtà di quella Terra come è di ragione, e conforme alli Privilegj ſuddetti.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 7. Septembris Indict. 6. 1607.

Camillo Ziliolo Segret.

Al Podeſtà per li ſuoi ſottopoſti, e non al Proveditore ſpetta il giudicare per l' eſecuzione de Sovrani Giudicj, tutto che le Ducali ſiano dirette al Proveditor.

ANNO 1595. 30. *MAGGIO.*

MArinus Grimano Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nobili, & Sapienti Viro Andreæ Delphino de ſuo Mandato Proviſori Lonadi fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum. Il Noncio della Magnifica, e fedeliſſima Noſtra Città di Breſcia inſieme con li Noncj della fedeliſſima Terra Noſtra di Lonato comparſi avanti li Capi del Conſeglio Noſtro di X. ſi ſono modeſtamente doluti, che eſſendo dalli Dieci Savj del Senato Noſtro eſpedite certe differenze, che vertivano fra gli Uomini d' eſſa Terra tanto in propoſito della partecipazione de' Beni Comuni, quanto etiam in propoſito di altre partecipazioni, e contribuzioni fra eſſi; Pare, che per eſſer dirette a Voi le Lettere di detta eſpedizione pretendiate eſſere ſolo Giudice

dice della esecuzione di detta espedizione, e delle differenze anco, che sopra detta esecuzione potessero nascer fra quelli Sudditi Nostri, allegando detti Noncj, che ciò saria contro i Privilegj, così di detta Magnifica Città, come etiam della detta Terra ad esse in prima adeptione concessi in virtù de quali nelle Cause il Giudizio di prima instanza aspetta al Podestà mandato da essa Mag.Città agiongendo essi questa pretenzione vostra esser anco contraria alla Commissione vostra ed al Decreto del Consiglio nostro di X. e Zonta dato a Voi, e Precessori vostri l'anno 1490. in virtù della quale non avete ad impedirvi in altre cause, che degli Stipendiati supplicandone essi sopra ciò d'opportuno suffragio per debita esecuzione di detti suoi Privilegj, e vostra Commissione. Per il che parendone la instanza loro giusta, perciò con essi Capi vi commettemo che sopra la esecuzione di detta espedizione, e differenze che da quella provenissero fra quelli Sudditi Nostri non sottoposti per la Commissione alla Giurisdizion vostra non vi abbiate ad impedire ma permettiate, che il Podestà esserciti la giurisdizion sua conforme al Privilegio della detta Magnifica Città, e Carissima Communità Nostre salva sempre l'autorità, e giurisdizion vostra quanto agli sottoposti a Voi conforme al Decreto d' esso Consiglio Nostro di X.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 30. Maii Indict. 8. 1595.

Illustriss. Cons. X. Secr. Leonardus Ottobonus.

Giudicio degli Eccellentissimi Capi dell' Eccelso Conseglio di Dieci: Che il Proveditor di Lonato non possa impedire agli Eccellentissimi Signori Rettori di Brescia la formazione de Processi ne delitti anche delle Persone a Lui sottoposte, deve s' ingerisce pena di sangue.

ANNO 1570. 17. *GIUGNO.*

PROVISORI LONATI.

VOi, per quanto dal Noncio della Magnifica, e fedelissima Città Nostrà di Brescia siamo informati, avete formato Processo, ed impedito il Vice Cancellier del Capitanio della detta Città, il quale si era conferito de lì per la detta innovazione nel caso della morte di Paolo de Rizzi di Lonato, servendovi in tale esecuzione di certo pretesto, che negli altri complici vi sia intervenuto il Capitano dell' Ordinanze, ed il suo Sergente, e perchè questi tali Stipendiati, come dice il predetto Noncio, non hanno quelli requisiti, che si ricercano in quelli, che sono soggetti alla vostra Giurisdizione, ed essendo ristretta l' autorità delli Giusdicenti in quella Terra a Voi commessa per il suo Privilegio in prima acquisizione citra pœnam sanguinis. Ha però supplicato il Noncio sopraddetto, che questo caso debba esser rimesso alli Rettori della detta Città, come a quelli pertinente, ricercando, che vi scriviamo le presenti per le quali vi commettemo con li Capi antedetti, che non dobbiate altrimente ingerirvi nella spedizion del caso sopraddetto mandando il Processo, ed altre scritture, che in tal materia si ritrovassero appresso di Voi alli Rettori predetti da esser giudicato secondo la loro autorità servatis servandis, come ricerca la giustizia, ma occorrendovi farne intender sopra di ciò alcuna cosa a favore della vostra Giurisdizione, rescriverete alli Capi antedetti, parimente se alcuno pretendesse, esser gravato dall' Ordine presente, venendo alla presenza delli detti Capi citata parte non li sarà mancato della debita Giustizia.

Fabritius Vignonus Duc. Not.

Le suddette Ducali furono confirmate udite le Parti con Giudicio degli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Conseglio di X. 14. Agosto 1572. *Vedi sopra fogl.* 421.

Ne Casi d' absenza del Podestà di Lonato da quella Giurisdizione subentra ad esercitar le sue veci durante l' absenza il Proveditore.

ANNO 1650. 26. *FEBRARO.*

FRancisCus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Angelo Corrario Æq. de suo Mandato Potestati, & Andreæ Delphino Capitaneo Brixiæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Ci rappresenta il Proveditor di Lonato, che il Podestà di quella Terra spedito da cotesta Città stia la maggior parte absente dalla carica, la quale vien esercitata da un Cittadino della medesima Terra con pregiudizio, e discontento de Sudditi per quelli riguardi, che dalla vostra prudenza possono esser compresi; Volemo però col Senato, che ammoniate li Deputati della Città a commettere al Podestà stesso di assistere al Governo destinatoli, in conformità dell' obbligo suo; Altrimenti ordinarete, che durante la sua absenza, quel Proveditor eserciti le funzioni a lui spettanti, come si pratica ad Asola, ed altri Luoghi simili a sollievo, e consolazione de Sudditi.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 26. Februarii 1650.

Gio: Alvise Vincenti Segret.

L' Acqua Santa sia data dall' Arciprete, ò da altro de suoi Preti al Podestà di Lonato nell' occasione di entrar in Chiesa per le Sacre Funzioni.

ANNO 1729. 26. *MARZO.*

AL CAPITANIO V. PODESTA' DI BRESCIA.

ALoysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Simeoni Contareno de suo Mandato Capitaneo V. Potestati Brixiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Modestamente si è doluto avanti li Capi del Conseglio Nostro di X. il V. Noncio di cotesta fedelissima Città perchè l' Arciprete di Lonato ricusi di dar, ò far dare al Podestà ivi spedito dalla detta Città in conformità de suo Privilegj l' Acqua Santa nell' occasione d' entrar in Chiesa per le Sacre Funzioni, il che essendo contro il Decoro, che il Tribunal di essi Capi ha sempre voluto conservare a quella Rappresentanza a norma degli accennati Privilegj. Vi dicemo però con detti Capi, che facciate a Voi chiamare il prefato Arciprete, e con serioše maniere gli commetterete, che nelle predette funzioni debba dare, ò da altro de suoi Preti far dare l' Acqua Santa al Podestà suddetto come è ferma Nostra intenzione a conservazione de mentovati Privilegj, ed a consolazione di Città tanto benemerita, e prediletta.

Dat. li 26. Marzo 1729.

Excelsi Cons. X. Secr. Tiberius Zucatus.

Delli Cerimoniali Eccleſiaſtici da praticarſi in Lonato verſo il Podeſtà quando aſſiſte alle Sacre Funzioni unito, è ſeparato al Proveditore.

ANNO 1706. 4. MAGGIO.

L'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sign. Ferigo Contarini Proveditor di Lonato volendo con la dovuta raſſegnazione ubbidir alle venerate Ducali di 8. Aprile paſſato, che ordinano l' oſſervanza de Privilegj riguardanti la Perſona di queſto Illuſtriſſimo Sign. Podeſtà Breſciano, e conoſcendo, che alla medeſima per antichiſſimo immemorabile uſo originato ſino dal tempo, che detta Carica Pretoria fù conceſſa in Privilegio alla Città di Breſcia è ſtato in ordine alle prerogative ſtabilitegli dagli Eccellentiſſimi Rettori di Breſcia giuſto il Privilegio 1440. praticato l' uſo dello Strato, Coſſini, Baccio del Meſſale, batter di Torcie, ed altri Cerimoniali nelle Fonzioni Eccleſiaſtiche verſo detta Carica Pretoria, sì in occaſione d' eſſer unita, come ſeparata dalla Proviſoria, come anco viene attualmente, ed è ſtato ſempre praticato nelle Fortezze d' Aſola, ed Orzi Nuovi.

Ha ordinato, che non reſti impedito al detto Illuſtriſſimo Sign. Podeſtà, e Succeſſori, sì uniti come ſeparati con S. E. Proveditore, e Succeſſori il baccio del Meſſale, l'uſo del Strato, Coſſini, Torcie, ed altre Cerimoniali nelle Fonzioni Eccleſiaſtiche, ma le reſtino uſate le formalità onorifiche in tutto, e per tutto, come reſta praticato nelle altre Fortezze d' Aſola, ed Orzi Nuovi per ogni miglior modo &c.

Ferigo Contarini Proveditor.

Antonius Serina Cancell. Prov.

Giudizio dell' Eccellentiſſimo Collegio tra la Città di Breſcia, Comunità di Lonato, e Riviera in propoſito della Giuriſdizione del Venzago.

ANNO 1550. 6. DECEMBRE.

FRanciſcus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilib. & Sapientib. Viris Joanni Mocenico de ſuo Mandato Poteſtati, & Melchiori Michaeli Capitaneo Brixiæ, & Succeſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Vi ſignificamo, come nel Collegio di XXX. Nobili eſtratti dal Senato Noſtro inſieme con li X. Savj ordinarj per virtù, ed in eſecuzione di una Parte in quello preſa ſotto di 24. Giugno 1549. la differenza, che vertiſce tra la Magnifica Città di Breſcia, e fedeliſſima Comunità di Lonato, e la Spett. Comunità della Riviera di Salò. Per cauſa di una Parte preſa nel Conſeglio de Pregadi fino del 1466. alli 27. Settembre ſopra il fatto del Venzago: Onde eſſendo ſtati da eſſo Collegio per virtù di detta Delegazione, uditi ſopra tal controverſia il Spett. D. Vincenzo Girello Dott. Oratore, e per intereſſe di detta Magnifica Città, e li fedeli Nadal Pagano, Battiſta Rizzo, Paolo Ceruto, Pietro Giacomo Segala, e Lodovico Segala Nonci, ed Agenti per la prefata Comunità di Lonato con li Avvocati loro da una parte, e dall'altra il Spett. D. Girolamo Peregrino Dott. e D. Battiſta de Andreis Oratori della prefata Comunità di Riviera ſimilmente con li ſuoi Avvocati per più giorni in longiſſima diſputazione, ed allegazione ad ſaturitatem: Nec non udito il N. H. Sig. Nicola Contareno con la preſenza, ed intervento del N. H. Sig. Bartolomeo Soranzo Avvocato Fiſcale per intereſſe del Dominio: Uditi appreſſo bene, e diligentemente, ed inteſi gli Statuti, e Privilegj, Sentenze, Atti, Giudicature, Terminazioni, Parti, Ordini, Decreti, e Lettere Ducali fatte, e ſeguite in diverſi tempi a favor così dell' una, come dell'altra Parte fino al preſente giorno: Viſta ſpecialmente ultimo loco la Delegazion ſopraſcritta di 24. Giugno inſieme con la Parte 1466. E finalmente ſopra di quelle, e di tutte altre Scritture hinc inde prodotte in queſta materia, e cadauna di eſſe avuta matura conſiderazione, conveniente coſa, anzi neceſſaria, mediante Giuſtizia, devenir alla totale eſpedizione delle controverſie circa la detta Parte vertenti, ponendogli fine, e perpetuo ſilenzio, e provedendo quanto più ſi può, che non riſorgano più liti fra dette Parti per queſta medeſima cauſa con maggior ſpeſa, ed intereſſe loro, e con moleſtia, e tedio della Signoria Noſtra, come è ſeguito fin'ora, ma vivano in pace, ed amore, come ſi conviene, però:

L'andarà Parte, che per autorità di queſto Collegio la prefata Parte del 1466. alli 27. Settembre ſia riformata nel modo, e forma, ut infra, cioè:

E primo per li danni dati, e che in futurum ſi daranno per cadauna Perſona ſii chi eſſer ſi voglia, ac etiam per quelli della Riviera nel luogo, e poſſeſſioni del Venzago ſia, ed aſpetti la cognizione al Podeſtà di Lonato. Che gli Uomini, e Comune di Lonato non poſſano far, ne tener nel Venzago Oſtaria, overo Taverna, acciò che li Dazj della Riviera, li quali ſono della Signoria Noſtra, non patiſcano alcuna jattura, over danno, e per oviar alli Contrabandi, che far ſi potriano; Il Proveditor di Lonato poſſi mandar per il luogo del Venzago li ſuoi Cavaglieri, e Miniſtri, e trovando loro condurſi coſa alcuna proibita, overo ſenza Bolletta poſſino torgliela, e la cognizion delli Contrabandi, che ſi ritrovaſſero per eſſi Cavaglieri, e Miniſtri di Lonato ſiano per chi ſi voglia fatti, e commeſſi, ac etiam per quelli della Riviera aſpetti al Proveditor di Lonato, degli altri veramente la cognizion ſia, e ſi aſpetti al Proveditor, e Capitanio di Salò: Che nelle Cauſe Criminali miſte, e Civili, che occorreranno per cauſa di Venzago oltra le ſopraddette, ſi debba giudicar, e conoſcer per il Proveditor, e Capitanio della Riviera, e Podeſtà di Salò, juſta l'ordinario, e ſecondo la forma degli Statuti di Salò: Che in fatto delle Taglie, ed ogni ſorte di Gravezze per il luogo, e poſſeſſione del Venzago; Il Comune, e Uomini di Lonato ſiano tenuti de cœtero fare, e contribuire con la Riviera: E la preſente Deliberazione, e Reformazione s'abbia nell'avvenir ad oſſervare, ed eſequire da cadauno inviolabilmente, ne a quella in qualſivoglia modo, via, e forma contravenir ſi debba in alcuna ſua Parte, imponendo perpetuo ſilenzio, e fine a cadauna delle Parti ſopraſcritte, così di ſpeſe, come di angarie, gravezze, e di ogni altra coſa quomodocumque, & qualitercumque occorrente per cauſa, ed occaſione del detto luogo, e poſſeſſioni del Venzago fino al preſente giorno; Per il che con l'autorità antedetta vi commettemo, che in quanto a Voi appartiene dobbiate oſſervar, e far eſequir ad unguem la prefata Parte del detto Conſeglio con tutte le coſe in quella contenute, da cadauno a chi s'aſpetta, come ſi conviene, facendo regiſtrar le preſenti Noſtre in quella Cancellaria a memoria delli Succeſſori, e reſtituir poi al preſentante.

Dat. in Noſtro Ducali Pallatio die 6. Decembris Indic. 8. 1550.